


Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Gennaio 2019



convivere con i Terremoti...

NOTIZIE FLASH



LEGGE DI BILANCIO 2019

Domenica 30 dicembre, con il ricorso al **voto di fiducia** è arrivato il via libera definitivo della Camera dei deputati alla **legge di bilancio 2019** (legge n 145/2018) **in vigore dall'1 gennaio 2019**. Come sempre sono numerose le disposizioni di interesse fiscale tra conferme, proroghe, rimodulazioni, abrogazioni e novità.

Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni di carattere tributario.

Clausola di salvaguardia Iva. Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli aumenti per gli anni successivi, quindi, **per il 2019 rimane** l'aliquota IVA ridotta del **10%** (passerà al 13% dal 2020) e l'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).

Aliquota Iva dispositivi medici. I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari vengono inseriti nel novero dei beni a cui si applica l'aliquota Iva del 10%.

Accise carburanti. Bloccato l'aumento delle accise sui carburanti per il 2019 e rimodulati gli aumenti previsti a partire dal 2020. (*segue a pag.2*)

Sommario:

- Legge di Bilancio 2019
pag.1
- Catasto terreni:
aggiornamenti 2018
- Legge di Bilancio 2019
per l'Agricoltura
pag.9
- Ippoturismo rurale
pag.11
- Formazione degli
operatori dei Caf
- Legge di Bilancio 2019
per il Lavoro
pag. 12
- Inps: Conguagli Pensioni
pag. 13
- Inail: Assicurazione
Casalinghe
pag. 14

Scadenario di gennaio
pag.15

(segue da pag.1

Iva agevolata prodotti di panetteria. Tra i prodotti della **panetteria ordinaria** (con aliquota del 4%), sono compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione del destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.

Estensione del regime forfetario. I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell'attività esercitata). In caso di **esercizio contemporaneo di attività** contraddistinte da differenti codici Ateco, **si assume la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività**. Sono stati, quindi, eliminati gli altri **requisiti di accesso previsti quali:**

-**spese sostenute per l'impiego di lavoratori** non superiori a 5.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;

-**costo complessivo dei beni strumentali al 31 dicembre**, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro.

Sono state **riviste le cause di esclusione**, prevedendo in particolare che il regime **non può essere adottato** dai soggetti che:

-contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari** ovvero **controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore o lavoratore autonomo;**

-**esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

Rispetto alla precedente disposizione è stata altresì **eliminata la soglia minima di 30.000 euro** di redditi di lavoro dipendente e assimilato oltre la quale scattava l'esclusione dal regime in esame.

La tassazione sostitutiva avviene come in precedenza, sulla base di coefficienti di redditività.

Inoltre, dal **2020**, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi, **compresi tra 65.001 e 100.000 euro**, ragguagliati ad anno, è prevista un'**imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP del **20%**.

La nuova imposta sostitutiva può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Per questi contribuenti, al contrario di quelli soggetti all'aliquota del 15%, **sono comunque tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica.**

Deducibilità Imu immobili strumentali. Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Imu dovuta sugli immobili strumentali.

Ripporto delle perdite per i soggetti Irpef. La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, viene modificata con l'obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires. Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si introduce il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato. Pertanto, le perdite saranno riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza. Nel dettaglio viene previsto che: *(segue a pag.3)*

(segue da pag.2) Nel dettaglio viene previsto che:

- le imprese minori sono incluse nel novero dei soggetti che possono riportare le perdite negli esercizi successivi;

- per le perdite per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria (imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice), si elimina il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e si introduce invece un limite quantitativo: le perdite ottenute nell'esercizio d'impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell'80% dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Per i soggetti in contabilità semplificata, inoltre le perdite:

a) del **periodo d'imposta 2018** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del **periodo d'imposta 2019** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Invece, le perdite del **periodo d'imposta 2017**, per la parte non compensata ai sensi dell'art. 8, comma 1, TUIR, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Web Tax. Viene istituita l'imposta sui servizi digitali con aliquota del 3%. Il tributo si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro. È abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2018 e che avrebbe dovuto essere operativa dal 1° gennaio 2019.

Ires enti non a scopo di lucro e Iacp. Abrogata la riduzione alla metà dell'Ires dovuta dagli enti non a scopo di lucro e dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp). Il calcolo dell'acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall'applicazione della nuova disciplina.

Credito d'imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi. Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto e adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di euro 250 in caso di acquisto o euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è concesso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore). L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto e adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

Accise autotrasporto. Deve ritenersi implicitamente abrogata la norma che prevede, dal 2019, il taglio del 15% del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori, in relazione all'aumento dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante. Il credito, quindi, è applicabile senza riduzioni.

Cedolare secca sugli immobili commerciali. Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente), è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota 21%. (segue a pag.4)

(segue da pag.3) Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Iper ammortamento. Prorogato, anche per il 2019, l'iper ammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale** secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

-entro il 31/12/2019 ovvero

-entro il 31/12/2020 a condizione che entro il 31/12/2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ora, la maggiorazione spettante è differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti; in particolare, la maggiorazione del costo si applica nella misura del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.

Inoltre, con riferimento alla **maggiorazione per i beni immateriali** si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, a beni immateriali di cui all'Allegato B della legge n. 232/2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Estromissione immobili strumentali. Riproposta la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 121 Legge n. 208/2015), riguardante l'esclusione dei beni **immobili strumentali** dal patrimonio dell'impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018. L'estromissione avviene con il pagamento di un'**imposta sostitutiva** di Irpef e Irap, con **aliquota dell'8%**.

Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

Investimenti in start-up innovative. Per il 2019, le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa passano dal 30% al 40%. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires, le stesse aliquote aumentano, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l'intero capitale sociale sia mantenuto per almeno 3 anni.

Esenzione imposta di bollo. Sono **esenti** dall'imposta di bollo in aggiunta oltre agli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI anche, dal 1° gennaio 2019, quelli posti in essere dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

Rifinanziamento Sabatini Ter. Per incentivare l'acquisto di beni strumentali, in sede di approvazione, è previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019-2024.

Rivalutazione beni d'impresa. Possono essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere **affrancato**, (segue a pag.5)

(segue da pag.5) in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di **cessione a titolo oneroso**, di **assegnazione ai soci** o di **destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 14, legge n. 342/2000, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o dicembre 2020.

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento. Dal 1° gennaio 2019 aumentano dell'1,35% e dell'1,25% le aliquote del Preu applicabili, rispettivamente, agli apparecchi *new slot* e *videolottery*.

Disposizioni in materia di giochi. Dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica prevista dal Dlgs 504/1998 è stabilita: per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che non risultano restituite al giocatore; per le scommesse a quota fissa (escluse quelle ippiche), nelle misure del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del 22% della raccolta (al netto delle somme restituite in vincite al giocatore).

Abrogazione Iri. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è abrogato il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (Iri).

Abrogazione Ace. L'agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata. Tuttavia continua a **trovare applicazione** il comma 2 dell'art. 3, DM 3.8.2017 **relativamente all'eccedenza Ace 2018** la quale potrà essere **riportata** (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero **trasformata** in credito d'imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria interessa soltanto l'eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno.

Abrogazione deduzioni e credito d'imposta Irap. Nell'ambito della disciplina Irap vengono abrogati:

-la deduzione, per un importo fino a 15.000 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni;

-il credito d'imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni. Dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle relative addizionali) **con aliquota del 15%**. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria.

I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria (segue a pag.6)

(segue da pag.5) Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. E' demandato ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate circa le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e saldo imposta sostitutiva.

Detrazione mantenimento cani guida. Passa da 516,46 a 1.000 euro la misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Fatturazione elettronica e operatori sanitari. Per il **periodo d'imposta 2019**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono **esonerati** dall'obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere **utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni** per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

I termini e gli ambiti di utilizzo dei dati con i relativi limiti saranno definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della Salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Ulteriori modifiche si apportano alla norma contenuta sempre nel D.L. n. 119/2018 (art. 17) in materia di trasmissione dei corrispettivi. Nello specifico, viene previsto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS, possono adempiere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema TS.

Detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico. Anche per il 2019, sono prorogate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e di recupero edilizio (50%).

Detrazione Bonus mobili ed elettrodomestici. Proroga **fino al 31/12/2019** della **detrazione Irpef del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2019** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1/1/2018**. Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo 10.000 euro) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Bonus verde. Prorogato anche per il 2019 la **detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

La detrazione spetta anche per **interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;

- è fruibile a condizione che i **pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;

- va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

Canone tv. L'importo del canone tv viene fissato, **a regime, a 90 euro**.

Definizione agevolata debiti contribuenti in difficoltà economica. I debiti delle persone fisiche, **diversi** da quelli sino a 1.000 stralciati in automatico (art. 4, D.L. n. 119/2018) e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi e (segue a pag.7)

(segue da pag.6) relativi interessi e sanzioni, **possono essere estinti** dai debitori che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** versando una somma determinata secondo apposite modalità.

L'estinzione si applica anche ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) del nucleo familiare **non sia superiore a 20.000 euro**. In tal caso i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

- al 16%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.

- al 20%, qualora l'ISEE del nucleo familiare, risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;

- al 35%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro.

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Ai fini della definizione occorre:

- presentare apposita **istanza entro il 30 aprile 2019 (entro il 31 ottobre** l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'adesione);

- versare in **unica soluzione** entro il 30 novembre 2019, o in **rate** pari a il 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Pensionati "esteri" che si trasferiscono nel Mezzogiorno. Le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, **erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni** appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero ad un'**imposta sostitutiva**, calcolata in via forfettaria, con **aliquota del 7%** per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

L'**opzione** è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia, nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace. Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. L'opzione:

- è valida per i primi 5 periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace;

- è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

Consultazione delle fatture elettroniche. Su richiesta degli interessati, i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate mettono a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti.

Sport bonus. Introdotto, a favore delle persone fisiche e enti non commerciali nonché dei soggetti titolari di reddito d'impresa, un contributo sotto forma di credito d'imposta strutturato secondo le modalità dell'Art-Bonus. (segue a pag.8)

(segue da pag.7) In particolare, per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta (Sport Bonus) in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Tale credito d'imposta:

- è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile (per i soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui);

- è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile tramite compensazione.

Bonus Asili-Nido. In sede di approvazione è stato **aumentato da € 1.000 a € 1.500** su base annua il bonus c.d. "asilo nido" **per il triennio 2019 – 2021**. Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla **frequenza di asili nido pubblici / privati**, nonché per il **supporto, presso la propria abitazione**, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Congedo obbligatorio retribuito per i padri. Il congedo obbligatorio retribuito per i padri **passa a 5 giorni** (erano 4), si può godere contemporaneamente al congedo della mamma. Resta anche la possibilità di un'ulteriore giornata di astensione, in alternativa a quella della madre.

Bonus Cultura 18enni. E' **riproposto anche per il 2019 il "bonus cultura"** a favore dei residenti in Italia che **compiono 18 anni nel 2019**, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Esclusione Isee immobili inagibili. Per il **2019 è prevista l'esclusione** ai fini dell'indicatore ISEE del valore degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

Imposta di registro. Viene qualificata espressamente come **interpretazione autentica**, così conferendogli **efficacia retroattiva**, la norma della legge di Bilancio 2018 che ha modificato l'art. 20, DPR n. 131/1986 limitando l'attività riquilibratoria dell'Amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

Imu-Tasi per immobili concessi in comodato. La riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu e della Tasi prevista per gli immobili (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Acconto cedolare secca. A partire dal 2021 la misura dell'acconto dovuto per la cedolare secca (attualmente pari al 95%) viene innalzata al 100%.

Contributo di sbarco nel comune di Venezia. In alternativa all'imposta di soggiorno, il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso alla città antica e alle altre isole minori della laguna, un contributo di sbarco fino a un importo massimo di 10 euro.

Proroga maggiorazione Tasi. Per il 2019, i Comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Altre misure. Confermati anche per il 2019:

-il **bonus di 600 euro mensili per asili nido o baby sitter, sostitutivo del congedo facoltativo** dopo i 5 mesi obbligatorio (600 euro da spendere in asili pubblici o privati o baby sitter);

-il **bonus "mamma domani" (800 euro una tantum)** per le spese per i bimbi in arrivo, richiedibile a partire dal 7° mese di gravidanza;

-la **Carta famiglia** che prevede sconti sull'acquisto di beni o servizi per famiglie con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La proroga ha però **escluso le famiglie straniere residenti in Italia** con permessi di soggiorno.



CATASTO TERRENI: AGGIORNAMENTI 2018

Con un Comunicato in G.U. del 28 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate rende noti i comuni per i quali sono state completate **le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale sulle particelle di terreno** che, nel corso del 2018, sono state oggetto di variazioni colturali.

Le operazioni di aggiornamento degli archivi catastali sono eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni relative all’uso del suolo delle singole particelle catastali, presentate dai soggetti possessori nell’anno 2018, agli Organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli prevista dalla Pac, la Politica agricola comunitaria.

Le particelle catastali interessate dall’aggiornamento, ovvero ogni porzione di particella a diversa coltura e le informazioni indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione (se presente), **si possono consultare, per i 60 giorni successivi** alla pubblicazione del comunicato in G.U., presso ciascun comune interessato, sull’albo pretorio online oltre che presso le sedi competenti delle direzioni provinciali e uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle entrate. Gli elenchi delle particelle catastali aggiornate sono pubblicate anche sul sito internet dell’Agenzia: “**Variazioni colturali online - Ricerca particelle**” è disponibile nella sezione *Fabbricati e terreni > Aggiornamento dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali*.

Il titolare di diritti reali sulle particelle interessate dall’aggiornamento, **che riscontra delle incongruenze** tra la qualità di coltura iscritta in Catasto e quella effettiva dichiarata all’organismo pagatore, ha la facoltà di richiedere il riesame dell’atto di accertamento attraverso un’istanza di autotutela, trattata dall’ufficio provinciale-Territorio secondo le modalità ordinarie. Il **modello 14T** per la “*Richiesta di esercizio dell’autotutela - Variazioni colturali*”, da inoltrare all’ufficio di competenza, è disponibile anche sul sito, nella sezione *Fabbricati e terreni > Aggiornamento dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali > Modello e istruzioni*.

L’istanza di autotutela non interrompe o sospende il termine per la proposizione di un eventuale ricorso alla giurisdizione tributaria avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Dlgs 546/1992.

Il ricorso può essere presentato, alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, **entro il termine di 120 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.



PER L’AGRICOLTURA

La legge di Stabilità 2019 contiene alcune norme che coinvolgono direttamente o meno il settore agricolo. Tra le novità e le proroghe di maggior interesse per il settore agricolo:

Rivalutazione terreni e partecipazioni. Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno 2019, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Entro tale data (**30/6/2019**) occorre provvedere:

- alla **redazione** ed all’**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell’imposta sostitutiva** (unica o prima rata).

Sono state aumentate le aliquote per il calcolo dell’imposta sostitutiva:

- 11%** per le partecipazioni qualificate, (*segue a pag.10*)

(segue da pag.9)

-**10%** per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Accise birra. Passa da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato la misura dell'accisa sulla birra. Vengono semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione (quelli con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri): per tale birra l'accisa è ulteriormente decurtata del 40%.

Raccolta occasionale prodotti non legnosi. I redditi derivati dallo svolgimento **in via occasionale** (ossia, quando i corrispettivi per la vendita dei beni non superano i 7.000 euro annui) delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi ricompresi nella classe Ateco 02.30 (ad esempio, funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee), da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e relative addizionali), **pari a 100 euro**.

L'imposta è versata **entro il 16 febbraio dell'anno** di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione od altri Enti subordinati.

Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta **esclusivamente per autoconsumo**.

Nei confronti dei soggetti che versano l'imposta sostitutiva in esame con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è avvenuta, **non è applicabile** la disposizione di cui all'art. 25-quater, DPR n.600/73, in base alla quale **alle somme corrisposte ai raccoglitori occasionali di tartufi** va operata la **ritenuta alla fonte**.

Per gli acquisti dei prodotti selvatici non legnosi e piante officinali spontanee, effettuati senza ritenuta, l'acquirente emette un documento d'acquisto riportante i seguenti elementi:

- data di cessione;
- nome e cognome, codice fiscale del cedente;
- codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva;
- natura, quantità del prodotto ceduto;
- corrispettivo pattuito.

Con la modifica del comma 109 dell'art. 1, Finanziaria 2005, è previsto che le cessioni di prodotti selvatici non legnosi e piante officinali spontanee non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.

Con l'aggiunta del **nuovo art. 34-ter** al DPR n. 633/72 è previsto l'esonero dagli adempimenti IVA e da tutti gli obblighi documentali e/ contabili (compresa la dichiarazione annuale) per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe 02.30 della Tabella Ateco 2007, nonché dei raccoglitori di piante officinali spontanee che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

È inoltre disposto che i produttori agricoli, diversi dai soggetti esonerati di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (produttori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato o prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli), che gestiscono la produzione di prodotti selvatici non legnosi **non ricompresi** nella citata classe 02.30 e nell'art. 3, D.Lgs. n. 75/2018 (piante officinali spontanee) **possono applicare il regime IVA speciale**. Il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale.

Iva sui Tartufi. Si prevede che:

- alla **cessione di tartufi**, nei limiti delle **quantità standard di produzione determinate da un apposito DM**, è applicabile l'aliquota Iva del 4% (n. 15-bis) alla Tabella A, parte I, DPR n. 633/72);

- alla **cessione di tartufi freschi o refrigerati** è applicabile **l'aliquota Iva ridotta del 5%** (n. 1-quater) alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72).

-alla **cessione di tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente** (segue a pag.11)

(segue da pag.10) **la conservazione**, ma non preparati per il consumo immediato, si applica **l'aliquota Iva ridotta del 10%** (n. 20-bis, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72).

Vendita diretta. L'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001, prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La legge di Stabilità, ha aggiunto il comma 1-bis al citato art. 4, e prevede che i soggetti in esame possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita di prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere comunque prevalente rispetto a quello dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Trattamento fiscale dei familiari dell'imprenditore agricolo. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, **beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola**, al cui esercizio partecipano attivamente.

Assegnazione di terreni. L'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei **terreni agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio** negli anni 2019, 2020 e 2021 o **alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30% della società agli stessi nuclei familiari.** Questi soggetti potranno richiedere un mutuo fino a 200.000, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato.

Finanziamento Xylella. Estensione del **finanziamento** di 1 milione di euro già previsto per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa, ai contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei **territori colpiti**, da attuarsi anche attraverso il **recupero di colture storiche** di qualità;

la riduzione a € 4,5 mln annui, a decorrere dal 2019, del limite di spesa entro il quale l'indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.



IPPOTURISMO RURALE

L'attività di turismo rurale esercitata da un imprenditore agricolo, per poter rientrare fra le attività connesse e fruire dei regimi fiscali agevolati (articoli 56-bis, comma 3, del Tuir e 34- del DPR n. 633/1972), non deve aver assunto, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale.

La tesi, che trae origine dalla definizione di imprenditore agricolo scritta nell'art. 2135 del codice civile, è ben chiarita dalla Circolare n.44/e/2002, con la quale l'amministrazione ha specificato che, per qualificare come connesse le attività di fornitura a terzi di beni o servizi, è necessario verificare che le stesse siano svolte dal medesimo soggetto che svolge l'attività agricola principale e siano utilizzate "prevalentemente" attrezzature o risorse dell'azienda "normalmente" impiegate nell'attività agricola principale.

Inoltre, anche la legge regionale 28/2012 del Veneto, che l'interpellante richiama, precisa che le attività di turismo rurale devono essere svolte in rapporto di connessione con l'azienda agricola e non devono essere prevalenti rispetto alle attività agricole in termini di tempo di lavoro sommate con eventuali altre attività turistiche connesse al settore primario. (segue a pag.12)

(segue da pag.11) Nel caso all'attenzione dell'Agenzia, risolto con la risposte n.138/2018, l'ippoturismo prevale sulla coltivazione agricola. Lo testimoniano gli elementi documentali forniti dallo stesso imprenditore. Non è sufficiente, pertanto, la sola circostanza che i cavalli siano nutriti con prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo e siano tenuti all'interno di spazi comuni alle varie attività. Ne consegue che i redditi derivanti all'imprenditore agricolo dall'attività di ippoturismo devono concorrere a formare il reddito d'impresa in base ai criteri ordinari.



Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze in materia di formazione degli addetti all'assistenza fiscale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre N. 295. Il decreto prevede le modalità per lo svolgimento delle attività formative per gli operatori dei Centri di assistenza fiscale che **non siano iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro o agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili**, o vecchi ruoli dei periti ed esperti delle Camere di Commercio. Le attività possono essere organizzate in autonomia o tramite soggetti terzi.

In particolare è necessario che:

- il piano delle attività formative sia programmato dal CAF in forma scritta
- ogni CAF deve nominare un coordinatore della formazione che deve operare in accordo con il Responsabile dell'assistenza fiscale
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo va predisposto un riepilogo delle attività effettuate nell'anno precedente con l'elenco dei partecipanti e dei relativi crediti formativi acquisiti, tale resoconto va conservato per almeno 3 anni.

La formazione di ciascun operatore deve prevedere almeno :

- test di ingresso
- minimo di 40 crediti per le operazioni di elaborazione e controllo,
- minimo di 30 per le stesse attività per chi abbia già tre anni di esperienza
- minimo 100 ore per gli operatori alla prima esperienza.
- Esame finale con rilascio di attestato di frequenza.

Si specifica che ogni credito corrisponde ad un ora di attività formativa fruita dal discente. Il controllo sull'attività formativa spetta all'Agenzia delle Entrate.



PER IL LAVORO

La legge di Stabilità 2019 contiene anche norme per il lavoro quali:

Trattamento mobilità in deroga. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.

Fondo Reddito di Cittadinanza. Ai fini dell'introduzione delle pensioni e del Reddito di Cittadinanza per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito (segue a pag.13)

(segue da pag.12) un fondo denominato “**Fondo per il reddito di cittadinanza**”. Le misure attuative saranno definite con provvedimenti successivi.

Fondo revisione del sistema pensionistico e pensionamento anticipato. Istituito il “**Fondo per la revisione del sistema pensionistico per ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani**”. Si tratta dell’introduzione della cd. “Quota 100” per il pensionamento di tutte le categorie di lavoratori, già dal 2019.

Riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Per il periodo 2019-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici viene rimodulata con la previsione di 7 diversi scaglioni con percentuali di indicizzazione al costo della vita ridotte rispetto a quelle attuali.

Taglio alle pensioni d’oro. Taglio graduale (dal 10 a 40%) dei trattamenti pensionistici elevati, per la durata di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (2019-2024).

Benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto. Prevista la possibilità di fruire dei benefici connessi all’esposizione all’amianto anche i lavoratori che possano vantare periodi contributivi nel pubblico impiego ovvero nell’Istituto postelegrafonici, e abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’assicurazione generale obbligatoria.


Assunzioni lavoratori socialmente utili. Si introduce la possibilità per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di procedere alla loro assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

Agevolazione disabili da lavoro INAIL. Si prevede che la retribuzione alle persone con disabilità da lavoro destinatarie di progetti di reinserimento dopo un periodo di inabilità temporanea venga rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60%.

Assicurazione lavoro domestico. Modifiche all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, detta anche “assicurazione delle casalinghe”.

Bonus assunzione laureati "eccellenti". Nel 2019 sarà attiva anche una nuova misura di sgravio contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani, specificamente rivolta ai neolaureati con 110 e lode e dottori di ricerca.

Riduzione tariffe INAIL. Revisione delle tariffe Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021. Il taglio per le imprese porta un abbattimento dei tassi medi del 32,72%, perchè la nuova tariffa non sarà più basata sui livelli infortunistici molto alti di vent’anni fa, ma su quelli del periodo 2013-2015. Inoltre è previsto **lo slittamento del termine di versamento, in prima applicazione, al 16 maggio**, con una possibile unificazione delle rate.



INPS: CONGUAGLI PENSIONI

Con la **circolare 122 del 27 dicembre 2018** l’Inps ha comunicato i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2019 e le modalità dei pagamenti, che scatta dal 1 gennaio. Si specifica innanzitutto però, che data la contestuale entrata in vigore della legge di bilancio 2019, **nei prossimi mesi si procederà ai conguagli con le aliquote di rivalutazione, ridotte**, previste in manovra. Gli scaglioni passeranno infatti da 5 a 7 con diverse aliquote di rivalutazione per gli assegni superiori a tre volte il minimo (da 1,522,26 euro lordi).

La rivalutazione descritta per tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali **per gennaio applica ancora il meccanismo fissato dalla legge 388 del 2000.** (segue a pag.14)

(segue da pag.13) L'indice previsto dall'ISTAT per il 2018 è stato fissato all' 1,1%, e la norma prevede sia aumentato all'1,25:

- gli assegni fino a 1.522,26 euro ne godranno interamente, e non subiranno conguagli nel corso dell'anno;
- per quelli da 1.522,27 a 2.537,10 euro l'aumento sarà dell'0,99%;
- per quelli da 2.537,11 euro in su sarà dello 0,825%.

Ad esempio, una pensione di 2.300 euro (lordi) passerà a 2.324,44 euro (lordi) da gennaio, ma verrà adeguata a 2.319,48 (lordi) per effetto delle novità introdotte dalla Manovra. Il conguaglio mensile dunque è di circa 5 euro.

Invece **una pensione di 4.700 euro lordi passerà a gennaio 2018 a 4.744,64 e sarà poi adeguata a 4.720,68 euro**, con una riduzione di circa 24 euro mensili.

Vediamo anche i trattamenti 2019 secondo il documento dell'Istituto di previdenza, che invece non saranno soggetti a modifiche:

- **l'assegno minimo di pensione per dipendenti e autonomi del 2018 passa da 507,42 euro a 513,01 euro mensili**, salendo così su base annua a 6.596,46 euro.
- **L'assegno vitalizio, invece, passa da 289,24 euro del 2018 a 292,43 euro mensili del 2019** (3.760,12 euro annui).
- **La pensione sociale** (prestazione assistenziale per chi non ha versamenti contributivi sufficienti ed è andato in pensione **prima del 1996**) **passa da 373,33 euro a 377,44 euro** (4.906,72 euro annui),
- **l'assegno sociale (in vigore dal 1996) passa da 453 a 457,99 euro mensili** (5.953,87 euro l'anno).
- Il massimale contributivo cresce da 101.427 a 102.543 euro, mentre il minimale retributivo per l'accredito dei contributi sarà di 205,20 euro a settimana e 10.670,40 euro all'anno.



INAIL: ASSICURAZIONE CASALINGHE

Nella legge di bilancio sono previste importanti novità che modificano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, la cosiddetta "assicurazione delle casalinghe":

- **il premio assicurativo annuale salirà a 24 euro annui** (dagli attuali 12,91 euro),
- saranno **obbligati i soggetti che si dedicano alla cura della casa**, non soggetti ad altre assicurazioni contro gli infortuni, **di età compresa tra 18 e 67 anni, invece che 65**.

Inoltre **scende dal 27 al 16% la percentuale di inabilità che dà diritto all'assicurazione**. Le tutele previste comprendono ora:

- **300 euro di una tantum** qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%;
- per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto **l'assegno per assistenza personale continuativa**, di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124;

La finanziaria prevede anche che siano destinate risorse su proposta del Comitato amministratore del Fondo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di **"campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione"**.

Le modalità operative e i termini di attuazione delle disposizioni saranno chiariti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia su proposta del presidente dell'INAIL, da adottare **entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi giugno 2019)**.



Scadenziario di GENNAIO

10 gennaio

Inps lavoratori domestici: scade oggi il termine per il versamento relativo al 4° trimestrale dei contributi dei domestici (periodo ottobre, novembre, dicembre 2018).

15 gennaio

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di dicembre.

Sostituti d'imposta e mod.730: entro tale data i datori di lavoro devono comunicare ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale. Gli interessati devono dichiarare l'intenzione di avvalersi o meno di tale assistenza entro i 30 giorni successivi.

16 gennaio

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di dicembre 2018 per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di dicembre.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad dicembre 2018 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2018 agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps (ex SCAU): termine di versamento dei contributi relativi al 4° trimestre 2018 per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

25 gennaio

Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente.

Elenchi Intra-cee: presentazione degli elenchi Intrastat per le cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel 4° trimestre 2018 (**operatori trimestrali**) o effettuati nel corso del 2018 per gli operatori tenuti alla presentazione annuale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Manodopera agricola: scade oggi la denuncia della manodopera agricola relativa al 4° trimestre 2018 (su supporto cartaceo).

28 gennaio

Regolarizzazione acconto Iva: scade oggi il termine per l'eventuale regolarizzazione del versamento dell'acconto Iva dovuto per l'anno 2018, se non effettuato o effettuato in misura inferiore entro il 27 dicembre.

29 gennaio

Dichiarazioni tardive: scade oggi il termine per presentare tardivamente i modelli dichiarativi afferenti l'anno d'imposta 2017 (Redditi 2018, IRAP 2018 e 770/2018) non trasmesse entro il 31 ottobre 2018. I contribuenti inadempienti **potranno rimediare all'omissione** presentando una **dichiarazione "tardiva"** e pagando la sanzione ridotta a 1/10 (ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97), pari a 25,00 euro (1/10 di 250) per ogni modello dichiarativo. Naturalmente se vi sono versamenti d'imposte da effettuare andranno ravveduti anche questi.

31 gennaio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/1/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Variazioni culturali: scade oggi il termine per la denuncia di variazione delle colture effettivamente praticate all'Agenzia del Territorio (mod.26).

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori
scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente.

Denuncia di inagibilità dei fabbricati: scade oggi il termine per la denuncia di inagibilità dei fabbricati iscritti in catasto per accertato degrado fisico ed obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione (all'Agenzia del Territorio).

Imposta comunale sulla Pubblicità e sulle affissioni: versamento in un'unica soluzione o come 1° rata trimestrale per l'anno 2019.

Tosap: versamento dell'imposta totale o della 1° rata sull'occupazione di spazi o aree pubbliche.

Proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse fisse (roulottes, carrelli e targhe prova): scade il pagamento della tassa fissa.

Bollo autoveicoli: pagamento delle tasse automobilistiche per i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2016 e di ciclomotori.

Canone TV (privati): scade oggi il termine (con valenza per tutto il 2019), per i soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.